

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 28/ 9/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 28/ 9/2025 COSTALUNGA - LA FORTEZZA GRADISCA

Il G.S.T.

- a scioglimento della riserva di cui alla delibera pubblicata sul C.U. n. 26 dd 2.10.2025;
- letti gli atti di gara e relativi allegati;
- preso atto che con ricorso ritualmente proposto la Società ASD LA FORTEZZA GRADISCA domandava che alla Società AS COSTALUNGA venisse inflitta la sanzione della perdita della gara in epigrafe per aver schierato sin dal primo minuto il calciatore sig. LUKA VASILJEVIC, n. 5 della Società ospite, il quale non avrebbe potuto prendere parte alla gara dd. 28.9.2025 essendo stato squalificato per una gara con C.U. n. 99 della Delegazione Provinciale di Trieste dd. 13.5.2025 - S.S. 2024/2025;
- letta la memoria inviata dalla Società AS COSTALUNGA;
- rilevato che ai sensi dell'art. 21, 4 comma, C.G.S., *"le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali"*;
- rilevato che il sig. LUKA VASILJEVIC, pertanto, ha partecipato in posizione irregolare alla gara in epigrafe;
- atteso, quindi, che nel caso di specie nei confronti della Società non può che trovare applicazione la sanzione specificatamente prevista dall'art. 10 del C.G.S. il quale, al comma 6, lett. a, testualmente recita: *"la sanzione della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all'art. 65, comma 1, lettera d) e all'art. 67, alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte"*;
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, 10 e 65 del C.G.S.;

P.Q.M.

- accoglie il ricorso proposto dalla Società ASD LA FORTEZZA GRADISCA e, per l'effetto, dispone la restituzione della relativa tassa;
- delibera la sanzione della perdita della gara a carico della Società AS COSTALUNGA con il risultato di 0- 3 in favore della Società ASD LA FORTEZZA GRADISCA;
- delibera la squalifica per una ulteriore gara effettiva del calciatore sig. LUKA VASILJEVIC della Società AS COSTALUNGA (oltre alla pregressa squalifica, se ancora non scontata);
- delibera l'inibizione fino al 28.10.2025 della sig.ra ANNAMARIA DELL'UNIVERSITA', dirigente accompagnatore ufficiale della Società AS COSTALUNGA in occasione della gara in epigrafe.